

REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/92 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1992**

che adotta misura conservativa per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 13 maggio al 17 luglio 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci per i formaggi delle categorie 4 e 5 bis hanno raggiunto il massimale indicativo previsto per il mese di luglio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi sospendere il rilascio di titoli per i prodotti

suddetti e per la sola Comunità a dieci, a titolo conservativo, nonché disporre che possano essere presentate nuove domande a partire dal 20 luglio 1992, conformemente al regolamento (CEE) n. 1811/92 della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 13 al 17 luglio 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,

— della categoria 4 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 63,37 %.

— della categoria 5 bis di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 4,20 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti delle categorie 4 e 5 bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 16.